

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e formazione;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **1377309F53**.
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; "Allegato "V" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei



siti Web) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta tecnica, nel Capitolato tecnico nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Sviluppo e Manutenzione evolutiva
    - a1. Sviluppo
    - a2. Manutenzione evolutiva
  - b) Manutenzione correttiva e adeguativa
    - b1. Manutenzione correttiva
    - b2. Manutenzione adeguativa
  - c) Gestione applicativa e basi dati
  - d) Change management e supporto tematico
  - e) Formazione
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle soluzioni/migliorie/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali soluzioni/migliorie/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali soluzioni/migliorie/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip e/o all'Amministrazione, o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali soluzioni/migliorie/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda



la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 18 S e 12 G.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Impresa, della Consip e dell'Amministrazione come meglio specificato nel Capitolato tecnico.
8. La realizzazione/modifica di siti web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il sig. Marco Tenderini.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla "Data di Inizio attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula; si precisa che, tale durata, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2, è da intendersi comprensiva dei 12 mesi in cui la società sarà tenuta ad erogare il solo servizio di manutenzione correttiva in garanzia e su chiamata come descritto al successivo comma 3.
2. Si precisa che la Consip potrà avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, fino ad un massimo complessivo, pertanto, di 72 (settantadue) mesi, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r. all'Impresa, una volta decorsi 36 (trentasei) mesi dalla Data di inizio attività, e comunque entro 48 (quarantotto) mesi dalla stessa Data di inizio attività.



3. Si precisa che, in ogni caso, nell'arco degli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale, sia nel caso del precedente comma 1, che del precedente comma 2, l'Impresa è tenuta ad erogare solo il servizio di Manutenzione correttiva in garanzia sul software rilasciato e/o modificato nel corso dell'intero periodo di vigenza contrattuale, e, in particolare, nei primi 6 (sei) mesi di tale ultimo anno di Manutenzione correttiva in garanzia l'Impresa si impegna ad erogare anche il servizio di "Manutenzione su chiamata" così come specificato nel Capitolato tecnico. Nel caso in cui l'Impresa non garantisca l'erogazione del servizio di Manutenzione su chiamata entro la durata prevista, Consip si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 10 % (dieci per cento) della stessa.
4. Si precisa che, nei primi due mesi decorrenti dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di erogazione delle attività contrattuali, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip e/o dell'Amministrazione o a terzi da questi designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico



dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica di Siti Web ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.



2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla stipula e alle medesime condizioni, modalità e costi del presente contratto ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip l'eventuale adozione di componenti a codice sorgente aperto (open source) nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all'Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.
9. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 5 S**

### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), punto a1. Sviluppo, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 12 (dodici) mesi relativi alla eventuale proroga del contratto di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento", comma 2, è pari



- a **44.000** (quarantaquattromila) Punti Funzione di tipo ADD e CHG e **32.700** (trentadue milasettecento) Punti Funzione di tipo DEL.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), punto a2. Manutenzione evolutiva, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 12 (dodici) mesi relativi alla eventuale proroga del contratto di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento", comma 2, è pari a **28.000** (ventottomila) Punti Funzione.
  3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Manutenzione correttiva e adeguativa di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), punto b1. Manutenzione correttiva, la dimensione massima della *baseline* su cui operare la correzione delle malfunzioni, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 12 (dodici) mesi relativi alla eventuale proroga del contratto di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento", comma 2, è pari a **125.600** (centoventicinquemilaseicento) Punti Funzione, ricavata quale somma delle stime della baseline annuale affidata in manutenzione correttiva come riportato nel Capitolato tecnico. In particolare, l'Impresa prende atto ed accetta che tutto il software modificato e/o sviluppato, dovrà considerarsi "in garanzia" e quindi non dovrà essere conteggiato nel canone di manutenzione correttiva per tutta la durata contrattuale. A tale proposito si sottolinea che l'elemento minimo movimentato è rappresentato dall'elemento funzione così come definito dall'IFPUG (International Function Point Users Group).
  4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Manutenzione correttiva e adeguativa di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), punto b2. Manutenzione adeguativa, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 12 (dodici) mesi relativi alla eventuale proroga del contratto di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento", comma 2, è pari a **2.860** (duemilaottocentosessanta) Giorni Persona.
  5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Gestione applicativa e basi dati di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera c), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 12 (dodici) mesi relativi alla eventuale proroga del contratto di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento", comma 2, è pari a **35.900** (trentacinquemilanovecento) Giorni Persona, di cui **35.490** (trentacinquemilaquattrocentonovanta) Giorni Persona in orario di servizio, **360** (trecentosessanta) Giorni Persona fuori orario di servizio e **50** (cinquanta) Giorni Persona relativi al servizio di Manutenzione su chiamata, come specificato nel Capitolato tecnico.
  6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Change management e supporto tematico di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera d), la dimensione massima delle prestazioni





- contrattuali da essa dovute, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 12 (dodici) mesi relativi alla eventuale proroga del contratto di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento", comma 2, è pari a **18.900** (diciottomilanovecento) Giorni Persona.
7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Formazione di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera e), la dimensione massima, comprensiva dell'attività da svolgersi nei 12 (dodici) mesi relativi alla eventuale proroga del contratto di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento", comma 2, è pari a **2.100** (duemilacento) Giorni Persona.
  8. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.
  9. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla Data di inizio attività di cui all'art. 2 "Durata e Affiancamento", comma 1, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Consip per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali".
3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta di Consip entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali".
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 5 "Cicli di vita e contenuti dei prodotti" al Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 7 S**





## GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Fermo restando il servizio di Manutenzione correttiva in garanzia di cui all'articolo 2 S, comma 3, per ogni obiettivo, positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 2 S, comma 3, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti; a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro un mese dal termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia oltre a pubblicarli sul Portale della Fornitura. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento una settimana prima mediante comunicazione formale e successiva pubblicazione sul Portale della Fornitura come previsto per i documenti della fornitura dal Capitolato tecnico. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo Consip), la Consip si riserva di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G dell'1 % della stessa (unpercento).
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

## ARTICOLO 8 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*



3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 9 S**

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'impresa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto dovrà consegnare alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 S, il "Piano di subentro" contenente le attività di inizio fornitura previste in termini di modalità e tempistica, nonché i curricula del personale da impiegare nei vari servizi oggetto della fornitura come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici.
2. L'Impresa, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla Data di inizio attività di cui al precedente art. 2 "Durata e Affiancamento", comma 1, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di Lavoro Generale" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro Generale, comporterà l'applicazione delle penali.
4. Successivamente al primo Piano di Lavoro Generale di cui al precedente comma 2, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
5. Il Piano di subentro e il Piano di lavoro generale saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di Consip della mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "Consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico;



il “Consuntivo attività” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Consip e/o dell’Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

## ARTICOLO 10 S

### PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L’Impresa, conformemente a quanto riportato nell’Offerta Tecnica, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a \_\_\_\_\_.
2. L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, i seguenti Referenti:
  - un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_);
  - un Responsabile per il Servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva (nella persona di \_\_\_\_\_);
  - un Coordinatore delle attività gestionali conformemente a quanto riportato nel Capitolato tecnico, erogate in modalità continuativa (nella persona di \_\_\_\_\_);
  - un Responsabile per i servizi di Change Management e supporto tematico (nella persona di \_\_\_\_\_);
  - un Gestore della configurazione (nella persona di \_\_\_\_\_);
  - i seguenti referenti aggiuntivi, se offerti nell’Offerta tecnica, nella/e persona/e di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,ai quali la Consip e/o l’Amministrazione, nelle persone dei propri Responsabili, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
3. L’Impresa dovrà consegnare, assieme al Piano di Subentro, i *curricula*:
  - dei Referenti di cui al precedente comma 2,
  - dei Capi progetto,
  - degli specialisti di prodotto/tecnologia in possesso delle certificazioni “Columbus - Macro 4” e “Land - Securepaper”che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni richieste. L’Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle figure professionali da impiegare nei servizi di Gestione applicativa e basi dati e Change Management, e delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l’Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di Offerta tecnica.
4. L’Impresa prende atto ed accetta che le risorse certificate “PMP” presenti nel proprio organico, dichiarate ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere impiegate per tutta la durata contrattuale, così come da impegno in sede di offerta, pena l’applicazione della penale di cui al successivo articolo 15 S comma 14 e la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 18 S comma 3, lettera c).
5. L’Impresa prende atto ed accetta che le risorse componenti il team dedicato ai servizi di Change Management, presentate ai fini della stipula del presente contratto, dovranno essere impiegate per tutta la durata contrattuale, pena



- l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 15 S comma 15 e la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 18 S comma 3, lettera d).
6. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
  7. Le figure professionali presteranno la loro attività conformemente ai mix espressi negli allegati al contratto. Inoltre l'Impresa deve garantire la disponibilità delle certificazioni in capo alle risorse utilizzate, per l'intera durata contrattuale, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 S.
  8. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
  9. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
  10. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 8 e 9 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
  11. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
  12. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
  13. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, anche tramite posta elettronica, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 10, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
  14. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 2 % (due per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine



di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 11 S**

### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio" o SCOB - "Slittamento della consegna di un prodotto dell'obiettivo".
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 12 S**

### **COLLAUDO ED ACCETTAZIONE**

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. Consip si riserva di applicare la penale di cui al



successivo articolo 15 S e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
5. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

#### **ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2003**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 14 S SERVIZIO DI FORMAZIONE**

1. L'Impresa si obbliga ad erogare il Servizio di Formazione, di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera e), secondo le modalità previste nel capitolato tecnico e la quantificazione prevista nell'articolo 5 S, comma 7.
2. Il servizio di Formazione dovrà essere erogato tramite la figura professionale di "Formatore".
3. La Consip e/o l'Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa, nel caso di erogazione del servizio di Formazione presso l'Amministrazione, l'ubicazione dei locali ove dovrà essere prestato il suddetto servizio. Si precisa che nell'erogazione del servizio di Formazione sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
4. La formazione professionale sarà effettuata con tecnologie accessibili.



5. Il servizio dovrà essere erogato durante l'orario standard definito nel Capitolato tecnico che va dalle 8:30 alle 18:30.
6. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione della prestazione entro 20 (venti) giorni dalla richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto.
7. Alla conclusione delle singole sessioni formative, l'Impresa si impegna a rilasciare agli utenti di tali sessioni tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana ed a somministrare un questionario volto a rilevare il grado di soddisfazione dei partecipanti alle sessioni formative. I risultati di tale rilevazione possono determinare l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 S.
8. Il numero di giorni effettivamente erogati per il servizio di Formazione saranno rendicontati mensilmente e sottoposti all'approvazione da parte della Consip.

#### **ARTICOLO 15 S PENALI**

1. **Soglie di riferimento e termini di consegna migliorativi.** Qualora le soglie di riferimento degli indicatori di qualità o i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi siano migliorati da quelli contenuti nell'Offerta Tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuove soglie e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara.
2. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.** Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila/00).
3. **Ritardo nella consegna del Piano di Subentro.** Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Subentro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio", la Consip applicherà una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila/00).
4. **Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Generale.** Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro Generale, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio", la Consip applicherà una penale pari a € 15.000,00 = (quindicimila/00).
5. **Ritardo nella consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio.** Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti nel Piano di Lavoro per la consegna dei Prodotti o, dei termini altrimenti concordati con Consip, eccedenti i valori di soglia





previsti negli indicatori di qualità SLCP - “Slittamento della consegna di un prodotto o nell’erogazione di un servizio” e SCOB - “Slittamento della consegna di un prodotto dell’obiettivo”, Consip applicherà una penale pari al 0,015% (zerovirgolazeroquindici per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.

6. **Sospensione collaudo.** Qualora il collaudo di un singolo obiettivo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell’obiettivo, la Consip si riserva di applicare, come previsto nell’indicatore di qualità SPCO - “Giorni di sospensione del collaudo”, all’Impresa, considerando il totale dei giorni di sospensione cumulati, una penale pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno lavorativo di sospensione, fino ad un massimo pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1.
7. **Eccesso di rilievi sull’obiettivo.** Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, qualora il numero di rilievi attribuiti all’obiettivo sia eccedente il valore di soglia previsto nell’indicatore di qualità RLOB - “Rilievi sull’obiettivo”, la Consip si riserva di applicare all’Impresa una penale pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo concordato relativo all’obiettivo per ogni rilievo eccedente il “valore normale” di soglia, fino ad un massimo pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1.
8. **Slittamento dei tempi di ripristino dell’operatività del software.** In relazione all’indicatore TROA - “Tempestività di ripristino dell’operatività del software”, la Consip si riserva di applicare una penale di € 30.000,00 (trentamila/00) se si superano i valori di soglia previsti nell’indicatore rilevati durante il periodo di garanzia, di cui al precedente art. 2 S, comma 3.
9. **Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione applicativa.** In relazione all’indicatore RAGA - “Rilievi sul servizio di Gestione Applicativa”, la Consip applicherà una penale pari a Euro € 15.000,00 = (quindicimila/00) per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
10. **Inadeguatezza della formazione.** In relazione all’indicatore VLFR - “Valutazione della formazione”, la Consip applicherà una penale pari a Euro € 5.000,00 = (cinquemila/00) nel caso del non rispetto del valore di soglia.
11. **Eccesso di rilievi sulla fornitura.** In relazione all’indicatore RLFR - “Rilievi sulla fornitura”, qualora il numero globale di rilievi emessi su adempimenti contrattuali attribuibili direttamente alla gestione della fornitura raggiunga il numero massimo tollerato, la Consip si riserva di applicare all’Impresa una penale pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
12. **In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi** di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di lavoro, ferma restando l’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi quali obiettivi a corpo, la Consip



applicherà una penale una tantum per un importo pari al 3% (trepercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, fermo restando la sospensione dei pagamenti sino all'adempimento degli impegni assunti. Inoltre, ferma restando l'applicazione di tale penale una tantum summenzionata, la Consip:

- **criterio di valutazione C3.** in relazione alla dichiarazione di contratto di lavoro subordinato soluzione, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **150.000,00** (centocinquantamila/00);
- **criterio di valutazione C4.** in relazione alla soluzione per garantire adeguato grado di flessibilità, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **500.000,00** (cinquecentomila/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto;
- **criterio di valutazione C5.** in relazione alla soluzione per l'addestramento del personale per la presa in carico dei servizi e delle attività, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **250.000,00** (duecentocinquantamila/00);
- **criterio di valutazione C6.** in relazione alla soluzione per effettuare il trasferimento del know-how al termine di ogni obiettivo di sviluppo e di manutenzione evolutiva o di altra attività che determina aggiornamento del sistema, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **150.000,00** (centocinquantamila/00);
- **criterio di valutazione C7.** in relazione alla realizzazione del "Portale di direzione progetto", anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **150.000,00** (centocinquantamila/00);
- **criterio di valutazione C8.** in relazione alla soluzione per la realizzazione di uno "Strumento di tracciatura delle attività di Gestione applicativa e basi dati e Mac", anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **150.000,00** (centocinquantamila/00);
- **criterio di valutazione C9.** in relazione alla soluzione progettuale per la reingegnerizzazione di SPT, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **500.000,00** (cinquecentomila/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto;
- **criterio di valutazione C10.** in relazione alla realizzazione del "Portale Unico dei servizi SPT", anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **400.000,00** (quattrocentomila/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto;
- **criterio di valutazione C11.** in relazione alla proposta progettuale per azioni di



Change management, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **400.000,00** (quattrocentomila/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto;

- **criterio di valutazione C12.** in relazione all'impegno a mettere a disposizione per l'erogazione della fornitura: best practice, linee guida, metodologie e strumenti, maturati in precedenti iniziative, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **250.000,00** (duecentocinquantamila/00);

- **criterio di valutazione C13.** in relazione alla realizzazione della soluzione per massimizzare la qualità del software, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **150.000,00** (centocinquantamila/00);

- **criterio di valutazione C14.** in relazione alla soluzione per i servizi SOA e alle modalità per garantire l'aggiornamento delle specifiche di analisi funzionale, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **150.000,00** (centocinquantamila/00);

- **criterio di valutazione C15.** in relazione alla soluzione per la gestione del rischio, anche nel caso di parziale inadempimento rispetto a quanto offerto, applicherà una penale una tantum aggiuntiva per un importo pari € **150.000,00** (centocinquantamila/00);

13. **Mancato rinnovo certificazioni professionali.** Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata anche una sola delle certificazioni in possesso delle risorse professionali, così come indicato nel Capitolato tecnico, per un periodo superiore ad un mese, la Consip si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni mese successivo, o frazione di esso, in cui perdura tale situazione.
14. **Assenza nel corso della attività contrattuali delle risorse certificate "PMP", "Columbus - Macro 4" e "Land - Securepaper".** Per ogni giorno di assenza, contestata dalla Consip, durante l'esecuzione delle attività contrattuali delle risorse certificate "PMP", la Consip si riserva di applicare una penale pari ad € 800,00 (ottocento/00). Per ogni giorno di indisponibilità, contestata dalla Consip, durante l'esecuzione delle attività contrattuali di una risorsa certificata "Columbus - Macro 4" o "Land - Securepaper", la Consip si riserva di applicare una penale pari a € 600,00 (seicento,00).
15. **Assenza nel corso della attività contrattuali delle risorse professionali componenti il team dedicato ai servizi di change management e prodotte ai fini della stipula del contratto.** Per ogni giorno di assenza, contestata dalla Consip, durante l'esecuzione delle attività di supporto e di consulenza al change management, delle figure professionali di "Consulente Organizzativo Senior", la Consip si riserva di applicare una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00).



16. **Revoca o sospensione certificazione ISO.** In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione, salvo procedere alla risoluzione del contratto come previsto al successivo articolo 18 S comma 2.
17. **Presenza di virus.** La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1;
  - ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
18. **Mancato adeguamento dell'organico.** In caso di mancato adeguamento dell'organico delle risorse messe a disposizione della Consip, sia rispetto al profilo che al mix richiesto nel Capitolato tecnico oppure rispetto al profilo se migliorato nell'offerta tecnica, oppure ai termini fissati in sede di pianificazione, oppure rispetto ai tempi di affiancamento/inserimento/sostituzione del personale di cui al precedente articolo 10 S, la Consip applicherà all'Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il contratto.
19. **Collegamenti esterni non autorizzati.** Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
20. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
21. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto



all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
24. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
25. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.

#### **ARTICOLO 16 S CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", comprensivo della eventuale proroga del contratto di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento", comma 2, è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_), al netto di IVA.
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 5.
3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base della tariffa media ponderata relativa al mix di figure professionali previsto per tali obiettivi e alle tariffe di cui al successivo comma 7.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "giorni persona a consumo" o "continuativa a consumo", il corrispettivo è determinato sulla base della tariffa media ponderata relativa al mix di figure professionali previsto per tali servizi e alle tariffe di cui al successivo comma 7, come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico.



5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD e di tipo CHG è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_).
- Si precisa che il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo **DEL** è fissato ad un **decimo** del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD.
6. Il canone annuale della manutenzione correttiva per singolo PF effettivamente affidato al servizio, è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_), corrispondente ad un canone unitario mensile pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_).
7. Le tariffe (da intendersi comprensive della reperibilità e presenza on site in orario di servizio, come specificato nel Capitolato tecnico) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____,___ = (_____/___)
Analista funzionale	€ _____,___ = (_____/___)
Analista programmatore	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di tematica	€ _____,___ = (_____/___)
Consulente organizzativo senior	€ _____,___ = (_____/___)
Consulente organizzativo	€ _____,___ = (_____/___)
Formatore	€ _____,___ = (_____/___)

8. Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a consumo, sia inferiore a 8 (otto) ore, la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale a seconda della tipologia di servizio, utilizzando la tariffa media ponderata relativa al mix di figure professionali previsto per tale prestazione oppure le tariffe di cui al precedente comma 7.
9. La reperibilità fuori orario di servizio sarà remunerata al 10% (dieci per cento) della tariffa media ponderata relativa al mix di figure professionali previsto per il servizio di Gestione applicativa e basi dati.
10. Gli interventi on site fuori orario di servizio saranno remunerati con una maggiorazione del 30 % (trenta per cento) della tariffa media ponderata relativa al mix di figure professionali previsto per il servizio di Gestione applicativa e basi dati.
11. In relazione ai servizi di Sviluppo, Manutenzione evolutiva e Manutenzione adeguativa il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
- 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione”;
  - 10% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione relativi ai “servizi di Sviluppo, Manutenzione evolutiva e Manutenzione adeguativa” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione”.



12. In relazione ai servizi di Change Management e Supporto Tematico il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
  - a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 S "Fatturazione";
  - b) 10% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP3 - "Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione".
13. In relazione ai servizi di Manutenzione correttiva il corrispettivo, calcolato sulla base del numero di Punti Funzione affidati e del canone unitario mensile di cui al precedente comma 6, deve ritenersi composto come segue:
  - a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione";
  - b) 10% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione relativi ai "Servizi di Manutenzione correttiva" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione".
14. In relazione al servizio di Gestione applicativa e basi dati il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
  - a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione";
  - b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dell'indice di prestazione IP6 - "Qualità del servizio di Gestione Applicativa", di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione".
15. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
17. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
18. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
19. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.





20. Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggette a ribasso d'asta) sono pari a zero.

## ARTICOLO 17 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:

A. Per i servizi di **Sviluppo e Manutenzione evolutiva** e i servizi di **Manutenzione adeguativa** di cui al precedente art. 16 S, comma 11, siano essi dimensionati in punti funzione o giorni persona:

a) con riferimento alla **parte fissa del 90%**, di cui al medesimo comma lettera a),

per ciascun obiettivo con ciclo di vita completo:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di analisi;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di realizzazione;
- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, all'esito positivo del collaudo;
- il restante 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico.

per ciascun obiettivo con ciclo di vita ridotto:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di analisi e disegno;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di realizzazione;
- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, all'esito positivo del collaudo;



- il restante 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;

per ciascun obiettivo con ciclo di vita breve:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di analisi-disegno-realizzazione;
- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo;
- il restante 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;

per ciascun obiettivo con ciclo di vita a fase unica:

- il 60% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo/accettazione;
- il restante 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione;

per ciascun obiettivo con cicli di vita iterativo o prototipale:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di elaborazione;
- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di costruzione;
- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo;
- il restante 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/analisi/disegno/realizzazione sono da considerarsi anticipazioni sul corrispettivo determinato al precedente punto a). Si precisa che, in caso di



interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore le anticipazioni, come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.

- b) con riferimento alla **parte variabile del 10%**, di cui al medesimo comma lettera b), al termine della fase di avvio in esercizio e solo al raggiungimento degli indici di prestazione di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicati nel Piano della Qualità:

per ciascun obiettivo:

- 8% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 - "Accuratezza nello sviluppo del software dell'obiettivo";
  - 2% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP2 - "Affidabilità del software rilasciato in fase di avvio in esercizio".
- B. per i servizi di **Change Management e Supporto Tematico** di cui all'art. 16 S, comma 12, se erogati in base al disposto cui al precedente articolo 16 S, comma 4, con cadenza mensile posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, come risultanti dal Consuntivo attività approvato dalla Consip, se erogati in base al disposto cui al precedente articolo 16 S, comma 3:
- a) con riferimento alla **parte fissa del 90%** di cui all'art. 16 S, comma 12, lettera a), al termine dell'obiettivo;
  - b) con riferimento alla **parte variabile del 10%** di cui all'art. 16 S, comma 12, lettera b), al termine dell'obiettivo e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP3 - "Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicato nel Piano della Qualità.
- C. per il servizio di **Manutenzione correttiva** di cui al precedente art. 16 S, comma 13:
- a) con riferimento alla **parte fissa del 90%**, di cui al medesimo comma lettera a), trimestrale, in via posticipata, per un massimo di 16 (sedici) rate, ovvero 20 (venti) rate nel caso venga esercitata la facoltà di proroga di cui al precedente articolo 2 S, comma 2;
  - b) con riferimento alla **parte variabile del 10%** di cui all'art. 16 S, comma 13, lettera b), in via posticipata al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento degli indici di prestazione di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicati nel Piano della Qualità:
    - 7% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP4 - "Tempestività degli interventi";
    - 3% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP5 - "Qualità degli interventi di Manutenzione Correttiva";
- D. per i servizi di **Gestione applicativa e Basi Dati** siano essi erogati in modalità "continuativa a consumo" che in "giorni persona" (progettuale a corpo):



- a) con riferimento alla **parte fissa del 90%** di cui all'art. 16 S, comma 14, lettera a) con cadenza mensile posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, come risultanti dal Consuntivo attività approvato dalla Consip, di cui al precedente articolo 15 S, comma 4, ovvero sulla base del corrispettivo pattuito di cui al precedente articolo 15 S, comma 3;
  - b) con riferimento **alla parte variabile del 10%** di cui all'art. 16 S, comma 14, lettera b) in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP6 - "Qualità del servizio di Gestione Applicativa" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicato nel Piano della Qualità.
- E. Per il servizio di Formazione erogato in giorni persona a consumo: con cadenza mensile, per un importo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S comma 4 commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.
- Ciascuna fattura, anche nel caso di RTI, dovrà contenere il riferimento: al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto), alla singola tipologia di attività (Sviluppo, Manutenzione evolutiva, Manutenzione adeguativa, Manutenzione correttiva, Gestione applicativa e basi dati, Change management e Supporto tematico e Formazione, con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
2. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
3. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.



4. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
- alla \_\_\_\_\_(mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
- alla \_\_\_\_\_(mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G "Subappalto", comma 10 del contratto.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
9. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.



## ARTICOLO 18 S RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G "Condizione particolare di risoluzione";
  - c) qualora, nell'arco della durata contrattuale, l'Impresa non metta a disposizione per l'esecuzione delle attività le risorse certificate "PMP" per un periodo, contestato dalla Consip, superiore a 15 giorni lavorativi;
  - d) qualora, nell'arco della durata contrattuale, l'Impresa non metta a disposizione per l'esecuzione delle attività di supporto e consulenza al change management le risorse componenti il team dedicato ai predetti servizi, così come indicate ai fini della stipula del contratto, per un periodo, contestato dalla Consip, superiore a 10 giorni lavorativi;
  - e) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G "Brevetti industriali e diritti d'autore";



- h) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 7 S “Garanzie”, art. 12 S “Collaudo ed accettazione”, art. 15 S “Penali”, art. 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice Etico”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa” ,
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 19 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, terzo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L’Impresa che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Consip e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.





6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Danilo Oreste Broggi

L'Impresa  
il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 15 S - Penali

Articolo 18 S - Risoluzione

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa, 30 di 31  
supporto tematico, change management e formazione per il Sistema Informativo Service  
Personale Tesoro (SPT)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle **Condizioni Generali del Contratto**:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice etico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---